

*TESTO ORIGINALE*

**Art. 1 – Denominazione – Sede – Durata**

~~E' costituita, su iniziativa del Comitato Promotore "Festival delle Province Centro per la promozione e la diffusione delle tradizioni del territorio." una Associazione denominata "ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE CENTRO PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLE TRADIZIONI DEL TERRITORIO", in forma abbreviata "ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE".~~  
L'Associazione ha sede legale in Torino, via Piave n. 15.

I soci potranno fornire supporto e collaborazione alla Associazione anche mettendo a disposizione i propri uffici per attività di tipo amministrativo e/o tecnico nell'ambito delle ordinarie attività di servizio.  
~~L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, salvo l'anticipato scioglimento ai sensi di legge o del presente statuto.~~

**Art. 2 – Scopo sociale**

~~L'Associazione, che non ha fini di lucro e non può distribuire utili, ha per scopo la costante realizzazione di una struttura policulturale per il recupero, la promozione, la valorizzazione di proposte culturali e delle Tradizioni Popolari.~~

I Soci aderenti all'Associazione costituiscono una rete di attività volta sinergicamente alla creazione di un ~~centro~~ di documentazione, di una banca dati; di una Comunicazione mirata e articolata, con azioni volte ~~allo sviluppo di un turismo sostenibile legato ai siti di provenienza degli Aderenti.~~

*MODIFICA*

**Articolo 1 – Denominazione e sede**

E' costituita, ai sensi della Legge dicembre 2000 n.383, un'associazione culturale e di promozione sociale, senza scopo di lucro, denominata "ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE".

**In forma abbreviata: "RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE".**

L'Associazione ha sede legale in Torino.

**E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, sottoponendo la variazione alla ratifica dell'Assemblea dei Soci.**

**Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.**

**L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.**

I soci potranno fornire supporto e collaborazione alla Associazione anche mettendo a disposizione i propri uffici per attività di tipo amministrativo e/o tecnico nell'ambito delle ordinarie attività di servizio.  
**L'Associazione potrà esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale e anche all'estero. Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative, unità locali, filiali e sedi secondarie.**

**Articolo 2 – Durata**

**La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.**

**Articolo 3 – Finalità**

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, **ha il seguente oggetto sociale:** la costante realizzazione di una struttura policulturale per il recupero, la promozione, la valorizzazione di proposte culturali e **sociali del territorio, la valorizzazione di modelli di socialità che dalle tradizioni popolari articolano nella complessa società contemporanea.**

I soci aderenti all'Associazione costituiscono una rete di attività volta sinergicamente alla creazione di un **sistema** di documentazione, di una banca dati e di una comunicazione mirata e articolata, con azioni volte **alla riattivazione delle comunità coinvolte affinché si faciliti la realizzazione di quel passaggio di "saperi" che rende viva l'idea di trasmissione intergenerazionale.**

L'identificazione nei territori di appartenenza degli ~~Aderenti~~ di realtà culturali che hanno saputo mantenere e trasmettere i principi della tradizione del proprio territorio e chiedono di essere ~~protette~~, valorizzate e comunicate al pubblico di oggi e del futuro, è una delle *mission* che meglio identificano la qualificazione scientifica dell'Associazione: ~~si tratta di feste, riti, performance e azioni che godranno del diritto di essere un Presidio della Cultura e della Tradizione Popolare.~~

La necessità della garanzia di questo strumento nasce da un rinnovato interesse che il grande pubblico pone alle manifestazioni legate alle tradizioni popolari e alle risorse del territorio.

Tali attività saranno affiancate da azioni mirate a favorire progetti didattici per la conoscenza delle peculiarità culturali delle tradizioni popolari, sollecitare le istituzioni nazionali e internazionali ad una maggiore attenzione nei confronti delle medesime, mettere in rete ~~il progetto dei Presidi della Cultura e della Tradizione Popolare con altre iniziative nazionali (a titolo esemplificativo si citano le reti degli ecomusei e dei musei demo-etno-antropologici), ma soprattutto in un orizzonte che guarda alla nuova Europa e al Mediterraneo.~~

### Art. 3 – Attività strumentali, accessorie e connesse

L'Associazione promuove, organizza e gestisce ogni tipo di attività culturale, ricreativa e associativa ritenuta necessaria per il raggiungimento dello scopo sociale.

~~Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può inoltre:~~

- ~~a) ricevere sovvenzioni e/o elargizioni da parte di enti pubblici e privati;~~
- ~~b) amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatore, comodataria o a qualunque altro titolo posseduti;~~
- ~~c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;~~
- ~~d) partecipare ad altre associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia~~
- ~~e) rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione può, ove lo ritenga opportuno, concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti, nonché di società di capitali;~~

L'identificazione nei territori di appartenenza **dei soci** di realtà culturali che hanno saputo mantenere e trasmettere i principi della tradizione del proprio territorio e chiedono di essere **studiate**, valorizzate e comunicate al pubblico di oggi e del futuro, è una delle *mission* che meglio identificano la qualificazione scientifica della Associazione.

La necessità della garanzia di questo strumento nasce da un rinnovato interesse che il grande pubblico pone alle manifestazioni legate alle tradizioni popolari e alle risorse del territorio, **ma soprattutto, dalla ripresa del rapporto che le nuove generazioni, in maniera spesso innovativa, dimostrano di cercare con le culture di generazioni precedenti.**

Tali attività saranno affiancate da azioni mirate a favorire progetti didattici per la conoscenza delle peculiarità culturali delle tradizioni popolari, sollecitare le istituzioni nazionali e internazionali ad una maggiore attenzione nei confronti delle medesime, mettere in rete **i progetti dei singoli territori con altre iniziative nazionali ed internazionali.**

L'Associazione promuove, organizza e gestisce ogni tipo di attività culturale, ricreativa **di comunicazione e di diffusione** ritenuta necessaria per il raggiungimento dello scopo sociale.

~~f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei propri fini istituzionali, ogni altra attività, anche commerciale con riferimento ai settori dell'arte, del teatro, del cinema, dell'editoria e degli audiovisivi in genere.~~

~~L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese compravendite e permutate di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione, aperture di eredità e anticipazioni presso il sistema bancario, stipulazione di mutui e concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali, concessione di fideiussioni e altre malleverie.~~

~~Le attività e funzioni dell'Associazione sono svolte secondo le previsioni del presente Statuto e dell'eventuale regolamento interno.~~

#### **Art. 4 – Patrimonio**

~~1. Il patrimonio dell'Associazione consiste nei:~~

~~a) beni mobili ed immobili e diritti in genere conferiti a qualsiasi titolo in sede di atto costitutivo o successivamente;~~

~~b) lasciti, elargizioni, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere, espressamente destinati dai disponenti ad incremento del patrimonio medesimo.~~

~~Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.~~

~~2. L'Associazione può inoltre ricevere contributi, elargizioni, sovvenzioni ed ausili economici in genere da parte di soggetti pubblici o privati. Tali risorse, unitamente ai redditi del patrimonio, ai proventi di gestione ed alle entrate derivanti da tutte le attività dell'Associazione, costituiscono i proventi e fondi disponibili per il conseguimento delle finalità statutarie.~~

~~3. I proventi delle attività svolte dall'Associazione non possono, in nessun caso, essere ripartiti tra i Soci, neppure in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione dovranno obbligatoriamente essere utilizzati in favore delle attività istituzionali statutariamente previste.~~

#### **Art. 5 – Soci dell'Associazione**

~~I soci dell'Associazione si dividono in Soci Ordinari e Soci Sostenitori.~~

~~La differenza tra le due categorie di soci è unicamente determinata dal diverso apporto, di natura patrimoniale o in termini di attività, che i soci possono effettuare in favore~~

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compravendite e le permutate di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca sui beni sociali; la concessione di fideiussioni e altre malleverie.

**Infine, in modo non prevalente e complementare alle altre attività istituzionali e a esclusivo scopo di autofinanziamento, l'associazione potrà gestire attività economiche anche di natura commerciale quali raccolte pubbliche di fondi anche mediante la vendita di servizi e beni di modico valore, nel rispetto della normativa fiscale e dei principi contabili applicabili, ivi compresa l'eventuale tenuta di una contabilità separata.**

#### **Articolo 4 – Soci**

**Possono essere soci dell'Associazione le Regioni, gli enti locali e gli enti pubblici in genere così come le persone giuridiche di diritto privato e comunque gli altri enti di diritto privato diversi dalle associazioni, a meno che queste non siano identificate come**

dell'associazione, sulla base delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo.

In particolare, i Soci Ordinari assumono annualmente un impegno in favore dell'associazione (patrimoniale o di attività) più rilevante rispetto a quello assunto dai Soci Sostenitori.

#### **Art. 6 – Soci Ordinari**

Possono assumere la qualifica di Soci Ordinari le Associazioni e gli Enti che, oltre a condividere i principi e gli scopi dell'Associazione, contribuiscano al patrimonio e alla gestione nella misura determinata dal Consiglio Direttivo ed ai quali viene attribuita tale qualifica con deliberazione a maggioranza del Consiglio Direttivo stesso, previa valutazione relativa alla sussistenza delle condizioni di cui sopra.

I Soci Ordinari partecipano con un contributo in denaro determinato dal Consiglio Direttivo ovvero con prestazione di un'attività, anche professionale, ritenuta dal Consiglio Direttivo di particolare rilievo, ovvero con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

I Soci Ordinari non possono vantare diritti di restituzione sui contributi versati qualora intendano recedere.

#### **Art. 7 – Soci Sostenitori**

Possono divenire Soci Sostenitori dell'Associazione le persone fisiche e gli enti pubblici e privati che, condividendone i principi e gli scopi, ne facciano domanda al Consiglio Direttivo, che delibera in merito.

I Soci Sostenitori partecipano con un contributo in denaro determinato dal Consiglio Direttivo ovvero con prestazione di un'attività, anche professionale ovvero con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

I Soci Sostenitori non possono vantare diritti di restituzione sui contributi versati qualora intendano recedere o vengano esclusi.

#### **Art. 8 – Diritti ed obblighi dei Soci**

Tutti i Soci, Ordinari o Sostenitori, sono tenuti annualmente a contribuire all'attività dell'Associazione mediante il versamento di una quota associativa nella misura e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci sono inoltre obbligati a rispettare il contenuto del presente Statuto e del regolamento interno.

Tutti i Soci hanno altresì diritto di partecipare attivamente alla vita dell'Associazione,

“Antenne della Rete Italiana di Cultura Popolare” ai sensi del successivo art.18, o che si tratti di associazioni attive a livello nazionale, sovra-regionale o comunque sovra-provinciale, che ne condividano gli scopi, senza distinzione di nazionalità e cittadinanza, che vogliano contribuire, attraverso il proprio sostegno all'attività dell'Associazione, allo sviluppo e alla diffusione delle finalità della stessa.

Le persone fisiche possono aderire all'Associazione per tramite degli altri enti che rivestano la qualità di soci, aderendo agli stessi.

Nell'Associazione si distinguono i soci fondatori ed i soci ordinari.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo.

E' tuttavia facoltà del Consiglio Direttivo dell'Associazione assimilare altri associati ai soci fondatori.

L'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, può attribuire specifici riconoscimenti onorifici a persone che si siano distinte per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione e gli ex Presidenti.

Sono soci ordinari tutti coloro la cui domanda di iscrizione sia accettata dal Consiglio Direttivo; l'iscrizione comporta l'obbligo del versamento della quota associativa annuale, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

La richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all'Associazione stessa.

Sono inoltre soci ordinari le associazioni aventi la denominazione “Antenne della Rete Italiana di Cultura Popolare” di cui all'articolo 18.

Con apposito regolamento l'Associazione stabilisce le modalità di adesione dei soci ordinari e delle Antenne, nonché ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa.

La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

**Articolo 5 - Scioglimento del rapporto sociale**  
Lo scioglimento del rapporto sociale

formulando in ogni momento proposte ed istanze per il miglior perseguimento delle finalità sociali.

Le quote ed i contributi associativi versati dai Soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.

L'Associazione Teatro delle Forme partecipa all'Associazione, quale socio ordinario, mettendo a disposizione gratuitamente, oltre al proprio know-how relativo all'ideazione del progetto di Rete, l'utilizzo dei propri locali e delle proprie attrezzature.

#### **Art. 9 – Esclusione e recesso**

L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, decide con apposita deliberazione l'eventuale esclusione dei Soci, Ordinari e non, per i seguenti gravi motivi:

– grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;  
– inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

– estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;  
– apertura di procedure di liquidazione;  
– fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

I Soci, Ordinari e non, in ogni momento, possono recedere dall'Associazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte sino alla data dell'approvazione del bilancio consuntivo.

I Soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La qualità di Socio non è trasmissibile né per atto tra vivi né mortis causa.

#### **Art. 10 – Organi**

Sono organi dell'Associazione:

- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Assemblea dei Soci;
- il Comitato Scientifico, se nominato;

limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte sino alla data dell'approvazione del rendiconto economico-finanziario, per causa di morte, estinzione e per esclusione.

Il socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie, arreca danni morali o materiali all'Associazione, danneggia l'immagine dell'Associazione con il suo comportamento sociale.

L'esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica dell'Assemblea, a maggioranza assoluta dei suoi membri, con atto motivato.

Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta al domicilio del socio escluso. L'esclusione ha effetto dal momento in cui il socio ne riceve comunicazione scritta.

I soci esclusi per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo dietro pagamento della quota d'iscrizione e degli arretrati. I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea, presentando ricorso scritto al Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione.

#### **Articolo 6 - Prestazioni degli associati**

L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali si avvale prevalentemente dell'attività volontaria dei soci, prestata in forma libera e gratuita.

L'Associazione in caso di necessità può comunque avvalersi delle prestazioni retribuite di lavoratori subordinati, parasubordinati e di lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri associati, secondo le norme di legge di riferimento.

#### **Articolo 7 - Intrasmissibilità delle quote sociali**

Tutte le quote sociali ordinarie e straordinarie e i contributi associativi versati dall'associato sono intrasmissibili, non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituiti.

#### **Articolo 8 – Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente, d) il Comitato Scientifico, se nominato; e) **il Revisore dei Conti.**

- il Collegio dei Revisori dei Conti.

### **Art. 11 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea dei Soci ed è composto:

~~— da un membro designato da ciascun Socio ordinario, salva espressa rinuncia alla designazione;~~

~~— da un unico membro scelto tra le designazioni effettuate dai Soci Sostenitori;~~

~~— dal Presidente.~~

~~Il Presidente viene eletto dall'Assemblea nel rispetto di quanto disposto dal successivo art. 15.~~

Possono far parte del Consiglio Direttivo Amministratori degli Enti soci dell'Associazione.

Spettano al Consiglio Direttivo tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Esso, in particolare, a titolo esemplificativo, ha il compito di:

~~— nominare il Vicepresidente dell'Associazione;~~

~~— attribuire la qualifica di Socio Ordinario fissando il valore minimo delle relative contribuzioni;~~

~~— ammettere i Soci Sostenitori fissando il valore minimo delle loro contribuzioni;~~

~~— fissare annualmente il valore della quota per l'ingresso di nuovi Soci Ordinari;~~

~~— nominare il Direttore dell'Associazione, secondo quanto previsto dal successivo art. 16 del presente Statuto;~~

- stabilire i compensi per il Direttore;

- ~~nominare~~ i componenti del Comitato Scientifico;

- ~~approvare~~, su proposta del Direttore e acquisito il parere non vincolante del Comitato Scientifico, il programma triennale di attività dell'Associazione ed i relativi obiettivi, nell'ambito degli scopi e delle attività e funzioni di cui agli articoli 2, 3 e 4;

- deliberare in ordine all'accettazione di donazioni, elargizioni, eredità, legati, nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;

- deliberare sulla stipulazione di mutui e aperture di credito, nonché su ogni altra operazione bancaria ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;

~~— adottare gli atti necessari a contribuire alla realizzazione del Centro di cui all'art. 2;~~

- proporre all'Assemblea dei Soci eventuali modifiche statutarie.

### **Articolo 9 – Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci costituisce l'organo supremo dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico-finanziario relativo all'esercizio precedente. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea può venire convocata nel maggior termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce inoltre in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o il Consiglio Direttivo oppure lo richieda almeno un terzo dei soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega.

Al fine di garantire il principio della partecipazione democratica, ogni delegato non può rappresentare più di due associati.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente a mezzo avvisi scritti inviati al domicilio di tutti i soci, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, telefax, e-mail o altro strumento telematico con firma elettronica e ricevuta, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la sua convocazione.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci più uno e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea può essere validamente tenuta in videoconferenza o teleconferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci;

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi del video, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia garantita a tutti i partecipanti la possibilità sia di intervenire attivamente ed

## **Art. 12 – Durata in carica del Consiglio Direttivo**

~~Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.~~

Il componente del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In ogni ipotesi di vacanza di un componente del Consiglio Direttivo, il Presidente ne promuove la sollecita sostituzione su proposta del soggetto che lo aveva designato. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio nel quale entra a far parte.

Nell'ipotesi invece di vacanza simultanea della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade e si provvede alla sua integrale sostituzione secondo le norme statutarie e di legge.

## **Art. 13 – Funzionamento del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, almeno due volte all'anno, di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio è validamente costituito quando in esso è rappresentata almeno la maggioranza dei suoi componenti.

La convocazione avviene mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, telefax o altro strumento telematico con firma elettronica e ricevuta, inviata almeno cinque giorni prima della riunione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno dettagliato.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire con preavviso di almeno due giorni.

Le riunioni ~~si potranno svolgere anche~~ in videoconferenza e teleconferenza.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle sedute è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Segretario del Consiglio Direttivo è il Direttore; in caso di sua assenza, il Presidente nomina volta per volta un segretario scelto tra i membri del Consiglio Direttivo stesso.

## **Art. 14 – Presidente**

~~Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai~~

oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, sia di visionare, consultare, ricevere e trasmettere documentazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati a cura dell'Associazione, ove gli aventi diritto potranno affluire.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera convocata nel luogo ove si trovano il Presidente ed il soggetto (Segretario o Notaio) verbalizzante.

Delle sedute è redatto apposito verbale.

## **Articolo 10 – Attribuzioni dell'Assemblea dei Soci**

All'Assemblea dei Soci spetta di determinare gli indirizzi generali per il conseguimento delle finalità statutarie e di vigilare sull'attuazione dei relativi programmi di attività. In particolare, sono di competenza dell'assemblea:

- l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;

- l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;

- la determinazione dei programmi di attività;

- la trattazione di qualsiasi argomento ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo;

- la modifica del presente Statuto;

- la delibera di scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori;

- la ratifica degli eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;

- l'approvazione del bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;

- l'approvazione del programma triennale, proposto dal Direttore e predisposto dal Consiglio Direttivo;

- la ratifica di variazione della sede legale su proposta del Consiglio Direttivo;

- la ratifica, su proposta del Consiglio Direttivo, dell'esclusione dei soci che non ottemperano alle norme statutarie;

- la valutazione, su proposta del Consiglio Direttivo, di eventuali ricorsi dei soci esclusi;

- l'elezione del Revisore dei Conti scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali;

Il Consiglio Direttivo predisporrà apposito regolamento elettorale per l'elezione del Consiglio Direttivo, che dovrà essere tale da

terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura le relazioni con Enti pubblici e soggetti privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle singole iniziative dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento, le attività del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

### **Art. 15 – Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci, Ordinari e Sostenitori, rappresenta il massimo organo dell'Associazione.

Essa si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Consiglio Direttivo, per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente e del bilancio preventivo; può, inoltre, riunirsi ogniqualvolta lo richieda almeno un decimo dei Soci.

La convocazione avviene mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, telefax o altro strumento telematico con firma elettronica e ricevuta, inviata almeno otto giorni prima della riunione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno dettagliato.

Le riunioni potranno svolgersi anche in teleconferenza o in videoconferenza e teleconferenza.

Ogni socio, Ordinario o Sostenitore, ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega.

In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, occorrono i seguenti quorum:

— in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti dei Soci Ordinari ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

— in eventuale seconda convocazione, la presenza di almeno il 51% dei Soci Ordinari ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre comunque il voto favorevole di almeno tre quarti sia dei Soci Ordinari sia dei Soci Sostenitori.

All'Assemblea dei Soci spetta il compito di:  
— eleggere i componenti del Consiglio

garantire la rappresentanza delle diverse realtà associative.

### **Articolo 11 - Assemblea Straordinaria**

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si esegue con le modalità previste dall'art. 9.

L'Assemblea straordinaria dei soci:

- approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di una "maggioranza qualificata" di soci di due terzi (2/3) e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti

- scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

### **Articolo 12 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri, secondo le deliberazioni assembleari e secondo quanto previsto dal regolamento elettorale sulla base delle rappresentanze delle diverse realtà e delle diverse categorie di soci. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Possono far parte del Consiglio Direttivo anche gli amministratori degli enti locali soci.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente e nomina il Direttore. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, almeno due volte all'anno, di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio è validamente costituito quando in esso è rappresentata almeno la maggioranza dei suoi componenti.

La convocazione avviene mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, telefax o altro strumento telematico con firma elettronica e ricevuta, inviata almeno cinque giorni prima della riunione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno dettagliato.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire con preavviso di almeno due giorni.

Le riunioni potranno essere validamente tenute in videoconferenza o teleconferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi del video, regolare lo svolgimento dell'adunanza,

~~Direttivo e di procedere eventualmente alla loro revoca;~~

~~— nominare il Presidente, con il vincolo che il Presidente debba essere scelto tra eminenti personalità di chiara fama del mondo della Cultura Popolare oppure, qualora la persona di cui al punto precedente non sia stata ancora individuata, tra i rappresentanti di uno dei Soei che abbia, in modo comprovato, maggiormente sostenuto negli anni la Cultura Popolare;~~

~~— nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;~~

~~— stabilire i compensi per i componenti del Consiglio Direttivo, per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e gli eventuali compensi per il Comitato Scientifico;~~

~~— approvare il bilancio preventivo annuale e triennale e il bilancio consuntivo annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;~~

~~— approvare il regolamento interno per l'ordinario funzionamento dell'associazione;~~

~~— approvare le eventuali modifiche statutarie;~~

~~— deliberare in ordine allo scioglimento dell'associazione.~~

~~L'Assemblea detta altresì gli indirizzi generali a cui improntare l'attività dell'Associazione.~~

**constatare e proclamare i risultati della votazione;**

**- sia garantita a tutti i partecipanti la possibilità sia di intervenire attivamente ed oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, sia di visionare, consultare, ricevere e trasmettere documentazione;**

**- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;**

**- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati a cura dell'Associazione, ove gli aventi diritto potranno affluire.**

**Verificandosi tali presupposti, le riunioni del Consiglio Direttivo si considerano convocate nel luogo ove si trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante.**

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle sedute è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Segretario del Consiglio Direttivo è il Direttore; in caso di sua assenza, il Presidente nomina volta per volta un Segretario scelto tra i membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il componente del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In ogni ipotesi di vacanza di un componente del Consiglio Direttivo, gli altri membri del Consiglio Direttivo provvedono alla sua sostituzione, ai sensi di quanto previsto dal regolamento interno. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio nel quale entra a far parte.

Nell'ipotesi invece di vacanza simultanea della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade e si provvede alla sua integrale sostituzione secondo le norme statutarie, di legge **e del regolamento interno.**

### **Articolo 13 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti necessari per l'attuazione delle finalità statutarie. Esso, in particolare, a titolo esemplificativo, ha il compito di:

**- eleggere tra i propri membri il Presidente;**

**- eleggere il Vicepresidente dell'Associazione;**

**- attribuire la qualifica di socio ordinario**

fissando il valore minimo delle relative contribuzioni;

- fissare annualmente il valore della quota per l'ingresso di nuovi soci ordinari;
- nominare, **su proposta dei soci fondatori**, il Direttore dell'Associazione;
- stabilire i compensi per il Direttore;
- **eleggere** i componenti del Comitato Scientifico;
- **predisporre**, su proposta del Direttore, il programma triennale di attività dell'Associazione e i relativi obiettivi da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, nell'ambito degli scopi e delle attività e funzioni di cui agli articoli 2 e 3;
- deliberare in ordine all'accettazione di donazioni, elargizioni, eredità, legati, nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- deliberare sulla stipulazione di mutui e aperture di credito, nonché su ogni altra operazione bancaria ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- proporre all'Assemblea dei Soci eventuali modifiche statutarie;
- **predisporre eventuali regolamenti interni e sottoporli alla ratifica dell'Assemblea dei Soci;**
- **deliberare la variazione della sede legale e sottoporla alla ratifica dell'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art.1;**
- **istituire diverse sedi operative, unità locali, filiali e sedi secondarie, ai sensi dell'art.1;**
- **assimilare altri associati alla categoria di soci fondatori, ai sensi dell'art.4;**
- **deliberare l'esclusione dei soci che non ottemperano alle norme statutarie, ai sensi dell'art.5, e sottoporre la relativa ratifica all'Assemblea dei Soci;**
- **riammettere i soci esclusi dietro pagamento della quota di iscrizione e degli arretrati, ai sensi dell'art. 5;**
- **sottoporre all'Assemblea dei Soci eventuali ricorsi dei soci esclusi, ai sensi dell'art. 5;**
- **redigere il rendiconto economico-finanziario da proporre all'Assemblea dei Soci e al Revisore dei Conti;**
- **redigere il bilancio preventivo da proporre all'Assemblea dei Soci e al Revisore dei Conti;**

**Il Consiglio Direttivo, inoltre, può nominare, per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione, un Presidente Onorario, che può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.**

#### **Art. 16 – Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico, se ~~nominato~~, è composto da un ~~numero di 5~~ membri nominati dal Consiglio Direttivo, scelti tra personalità di comprovata esperienza e competenza nei settori di attività dell'Associazione, ~~assicurando la presenza alle diverse aree culturali in cui opera il Centro.~~

Il Comitato Scientifico, che elegge nel proprio seno un Coordinatore, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Le riunioni del Comitato Scientifico sono convocate dal suo coordinatore e sono valide con la presenza della maggioranza dei membri del Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico formula proposte e pareri non vincolanti in ordine alle attività dell'Associazione.

#### **Art. 17 – Collegio dei Revisori dei Conti**

~~Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi nominati dall'Assemblea dei Soci e scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.~~

~~Il Collegio dei Revisori:~~

- ~~esercita il controllo contabile e vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione;~~
- ~~accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;~~
- ~~esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo trasmessegli dal Consiglio Direttivo, redigendo apposite relazioni per l'Assemblea dei Soci;~~
- ~~effettua periodiche verifiche di cassa.~~

~~Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni; i suoi componenti sono rieleggibili.~~

~~I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.~~

~~Di ogni sua riunione il Collegio redige apposito verbale.~~

#### **Articolo 14 – Presidente**

**Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri (anche tra i rappresentanti degli enti locali in connessione al mandato elettivo), dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.**

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le riunioni dell'Assemblea dei Soci. **Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.** In caso di impedimento, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente.

#### **Articolo 15 – Comitato Scientifico**

**Il Comitato Scientifico, se eletto, è composto da un massimo di 10** membri nominati dal Consiglio Direttivo, scelti tra personalità di comprovata esperienza e competenza nei settori di attività dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico, che elegge nel proprio seno un Coordinatore, dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Le riunioni del Comitato Scientifico sono convocate dal suo Coordinatore e sono valide con la presenza della maggioranza dei membri del Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico formula proposte e pareri non vincolanti in ordine alle attività dell'Associazione.

#### **Articolo 16 – Revisore dei Conti**

**Il Revisore dei Conti è eletto** dall'Assemblea dei Soci e scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali.

**Il Revisore dei Conti:**

- **esercita il controllo contabile e vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione;**
- **accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;**
- **esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico-finanziario trasmessegli dal Consiglio Direttivo, redigendo apposite relazioni per l'Assemblea dei Soci;**
- **effettua periodiche verifiche di cassa.**

**Il Revisore dei Conti dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.**

**Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.**

### **Art. 18 – Direttore**

Il Direttore è nominato, su proposta dell'Associazione Teatro delle Forme di Torino, dal Consiglio Direttivo, il quale ne determina mansioni, poteri ed emolumento.

Il Direttore dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

In particolare, salvo ulteriori attribuzioni deliberate dal Consiglio Direttivo, il Direttore cura la gestione ordinaria delle attività della Associazione, le deliberazioni del Consiglio Direttivo, gestisce i rapporti con il personale, individua i collaboratori, e ne determina i compensi nell'ambito del budget approvato dal Consiglio Direttivo

...

Al Direttore deve essere attribuita apposita procura da parte del Presidente, onde permettergli di esercitare i poteri che il Consiglio Direttivo delibera di attribuirgli.

### **Articolo 17 – Direttore**

Il Direttore è nominato, su proposta dei soci fondatori, dal Consiglio Direttivo, il quale ne determina mansioni, poteri ed emolumento.

Il Direttore dura in carica quattro anni ed è rinominabile.

In particolare, salvo ulteriori attribuzioni deliberate dal Consiglio Direttivo, il Direttore cura la gestione ordinaria delle attività dell'Associazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, gestisce i rapporti con il personale, individua i collaboratori, e ne determina i compensi nell'ambito del budget approvato dall'Assemblea dei Soci.

Al Direttore deve essere attribuita apposita procura da parte del Presidente, onde permettergli di esercitare i poteri che il Consiglio Direttivo delibera di attribuirgli.

**Il Direttore collabora con il Presidente nella redazione della corrispondenza e compila i verbali che sottoscrive con il Presidente stesso. Segue lo svolgimento dell'attività del Consiglio Direttivo fornendo la propria collaborazione per la predisposizione dei programmi, dei preventivi e delle procedure. Provvede alla tenuta della contabilità dell'Associazione ed alla cura degli adempimenti amministrativi, tributari e previdenziali dell'Associazione.**

### **Articolo 18 – Antenne della Rete Italiana di Cultura Popolare**

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di promuovere e autorizzare la costituzione di altre associazioni locali denominate "Antenne della Rete Italiana di Cultura Popolare" aventi piena autonomia nei limiti di legge, costituite da persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, individuate per territorio di attività degli associati.

Le modalità di costituzione delle Antenne della Rete Italiana di Cultura Popolare nonché i rapporti tra l'Associazione e le Antenne stesse possono essere disciplinati da apposito regolamento e convenzioni.

In ogni caso spetta all'Associazione la facoltà di indirizzo e coordinamento delle associazioni denominate "Antenna della Rete Italiana di Cultura Popolare". In particolare, l'Associazione:

- a) potrà richiedere informazioni circa i componenti degli organi delle suddette associazioni;
- b) potrà in qualsiasi momento concedere e

revocare l'utilizzo della denominazione "Antenna della Rete Italiana di Cultura Popolare", nonché del nome, del marchio e di tutti gli altri segni distintivi della Rete Italiana di Cultura Popolare;

c) potrà richiedere alle suddette associazioni l'adozione di statuti standard, con impegno delle medesime a comunicare preventivamente eventuali variazioni che dovranno essere preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

#### Articolo 19 – Patrimonio e Risorse Finanziarie dell'Associazione

Il patrimonio e le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituiti:

a) dalle quote sociali annuali, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo;

b) da sovvenzioni, oblazioni, contributi di enti pubblici o privati, lasciati da parte di soci o di privati cittadini;

c) dai proventi conseguiti attraverso lo svolgimento di eventuali attività economiche, esercitate in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

d) da erogazioni liberali degli associati, dei terzi e da eventuali sponsorizzazioni;

e) dalla donazione di beni materiali e dalla concessione di diritti reali da parte di soci, privati cittadini, enti pubblici e privati.

I proventi delle attività svolte dall'Associazione non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, neppure in forma indiretta.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

#### Art. 19 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

~~Il bilancio consuntivo della gestione economica, finanziaria e patrimoniale~~ è approvato annualmente dall'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'esercizio successivo.

~~Il bilancio consuntivo~~ deve essere, a cura del Consiglio Direttivo, messo a disposizione dei Soci presso la sede dell'Associazione, accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione dei Revisori dei Conti, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione.

#### Articolo 20 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il **rendiconto economico-finanziario** è approvato annualmente dall'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'esercizio successivo, **salvo quanto previsto dall'art.9.**

Il **rendiconto economico-finanziario** deve essere, a cura del Consiglio Direttivo, messo a disposizione dei Soci presso la sede dell'Associazione, accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione **del Revisore dei Conti**, almeno 15 giorni prima della data fissata per

E' fatto divieto di distribuire tra i Soci, anche in modo indiretto, proventi ed utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione.

#### **Art. 20 – Arbitrati**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irritale. L'arbitro è designato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Torino.

#### **Art. 21 – Scioglimento**

In caso di scioglimento dell'Associazione, che avviene nei casi previsti dalla legge ovvero in caso di deliberazione dell'Assemblea dei Soci, l'Assemblea dei Soci stessa procede alla nomina di ~~due liquidatori~~.

A cura di questi ultimi il patrimonio eventualmente residuo è devoluto, a liquidazione ultimata, ad un ente, individuato dall'Assemblea dei Soci, che persegue con i beni ottenuti, finalità analoghe a quelle dell'Associazione ovvero, in mancanza, a fini di ~~pubblica utilità~~.

#### **Art. 22 – Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto ~~si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia~~.

l'approvazione.

E' fatto divieto di distribuire tra i soci, anche in modo indiretto, proventi ed utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione.

#### **Articolo 21 – Foro Competente**

**Per la risoluzione di ogni controversia attinente lo svolgimento dell'attività associativa che non rientri nella specifica competenza degli Organi disciplinari è competente il Tribunale di Torino.**

#### **Articolo 22 - Scioglimento**

In caso di scioglimento dell'Associazione, che avviene nei casi previsti dalla legge ovvero in caso di deliberazione dell'Assemblea dei Soci, l'Assemblea dei Soci stessa procede alla nomina di **uno o più liquidatori**.

A cura di questi ultimi il patrimonio eventualmente residuo è devoluto, a liquidazione ultimata, ad un ente, individuato dall'Assemblea dei Soci, che persegue con i beni ottenuti, finalità analoghe a quelle dell'Associazione ovvero, in mancanza, a fini di **utilità sociale**.

#### **Articolo 23 – Disposizioni finali**

Per **tutto** quanto non previsto dal presente statuto, **si fa riferimento alle norme civilistiche in materia di associazioni e di enti senza scopo di lucro ed in particolare alle disposizioni in materia di associazionismo di promozione sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000 n.383.**

